

## I contratti e le controparti di investimento della Banca d'Italia

### Domande frequenti

#### 1. In quali mercati e strumenti investe la Banca d'Italia?

L'attività di investimento della Banca d'Italia si rivolge prevalentemente ai titoli di Stato italiani e dei principali paesi dell'area dell'euro. La Banca investe inoltre nei titoli di Stato esteri denominati nelle valute comprese tra le proprie riserve ufficiali\*. Le negoziazioni hanno luogo su piattaforme elettroniche in cui più controparti agiscono in competizione simultaneamente.

Per le riserve valutarie vengono negoziati anche strumenti di mercato monetario per l'investimento della liquidità.

La Banca d'Italia investe inoltre nei mercati azionari dell'area dell'euro e nei principali mercati azionari internazionali\*.

#### 2. Con quali controparti e intermediari opera la Banca d'Italia?

*Controparti abilitate.* Quando la Banca d'Italia opera fuori dalle sedi di negoziazione, essa svolge la propria attività di investimento con un insieme ampio e diversificato di controparti e intermediari accuratamente selezionati. Quando la Banca d'Italia opera su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazioni e simili, trovano applicazione anche le regole e le procedure proprie di ciascuna sede di negoziazione.

La selezione delle controparti abilitate avviene in base alle esigenze operative e alle caratteristiche dei mercati di riferimento, nonché alla valutazione del profilo di rischio della controparte, che include la verifica del rispetto di stringenti parametri economico-finanziari. La scelta di una specifica controparte abilitata in occasione di ciascuna operazione si basa sulle esigenze operative.

Per la selezione delle controparti abilitate valgono i seguenti criteri.

*Mercato obbligazionario.* Le controparti per la compravendita dei titoli obbligazionari sono operatori italiani ed esteri di primaria importanza che svolgono l'attività in proprio (nel ruolo di *market maker*) nei mercati all'ingrosso.

*Strumenti del mercato monetario.* Per le operazioni sugli strumenti del mercato monetario, in relazione agli specifici profili di rischiosità viene individuato un sottoinsieme delle controparti di mercato potenziali con cui sono sottoscritti contratti-quadro (v. sotto). Sulla base del mercato di riferimento e delle singole categorie di operazioni, sono previsti requisiti riguardanti in particolare il merito di credito e la solidità patrimoniale. I profili di rischio sono monitorati quotidianamente; se le controparti non rispettano i parametri prefissati l'operatività viene sospesa.

---

\* Per dettagli consultare <https://www.bancaditalia.it/compiti/riserve-portafoglio-rischi/index.html>

*Mercato azionario.* Per le negoziazioni sul mercato azionario, la Banca d'Italia seleziona i propri intermediari secondo una procedura che valuta il possesso di requisiti quali-quantitativi – ad esempio la quota di mercato e la qualità della ricerca finanziaria offerta alla clientela – e altri di natura operativa, tra cui le modalità di regolamento delle transazioni.

**3. Occorre firmare un contratto-quadro per svolgere operazioni di investimento con la Banca d'Italia?**

Sì, tranne che per l'attività di compravendita di strumenti finanziari (cfr. la risposta successiva) e per le operazioni nei mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e simili, che sono già disciplinati dalle regole di funzionamento proprie delle singole sedi di negoziazione.

I contratti-quadro si basano sugli schemi comunemente utilizzati dal settore finanziario, con alcuni adattamenti che riflettono specifiche esigenze connesse allo stato di banca centrale.

In linea generale, la Banca d'Italia sottoscrive il contratto-quadro *European Master Agreement for Financial Transactions* (EMA, FBE, ed. 2004) con le controparti che hanno sede in Europa; il *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA, TBMA-ISMA, ed. 2000), il *Master Agreement* della International Swaps and Derivatives Association (ISDA) e/o il *Master Repurchase Agreement* (MRA, TBMA-SIFMA, ed. 1996) con le controparti con sede altrove.

I contratti-quadro hanno una struttura modulare che si compone di una parte generale (*General Provisions*) integrata da disposizioni che tengono conto delle specifiche esigenze delle parti (*Schedule* oppure *Special Provisions*). In relazione al tipo di operatività che si intende avviare, il contratto quadro è integrato da specifici allegati (*Annexes*).

I contratti-quadro individuano la cornice di riferimento delle operazioni di investimento che potranno essere successivamente concluse tra la Banca d'Italia e le controparti, in base alle esigenze operative di volta in volta rilevanti.

**4. Per l'attività di compravendita di titoli è necessario firmare un contratto-quadro?**

No, le controparti abilitate a operare con la Banca d'Italia solo per la compravendita diretta di titoli - con regolamento contestuale tra la consegna dei titoli e il pagamento del controvalore (*delivery versus payment*) - non devono sottoscrivere alcun contratto-quadro sia se operano in veste di intermediario sia se operano in proprio. Le controparti che, in aggiunta alla compravendita di titoli, sono abilitate a svolgere attività più complesse sottoscrivono i contratti-quadro sulla base dei criteri adottati dalla Banca d'Italia, descritti nella risposta precedente.

**5. Con quali modalità vengono fornite alle controparti le informazioni di conformità richieste dalla natura del rapporto (ad esempio quelle connesse alla direttiva MiFID e al Regolamento MiFIR)?**

Una volta sottoscritto il contratto-quadro (ove previsto), la Banca d'Italia invia alle proprie controparti apposite comunicazioni che chiariscono il proprio stato ai fini degli obblighi di classificazione della

clientela, di segnalazione alle autorità di mercato e di trasparenza per gli scambi di titoli negoziati nelle sedi di negoziazione.

**6. Nella sua attività d'investimento la Banca d'Italia è soggetta alla normativa SFTR (reg. UE 2015/2365 - *Securities Financing Transaction Regulation*), che ha introdotto obblighi di segnalazione e trasparenza?**

No. Per i membri del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) è prevista l'esenzione da tali obblighi. Restano valide le previsioni normative applicabili alle controparti abilitate della Banca d'Italia.

**7. La Banca d'Italia adegua i propri contratti con le controparti statunitensi alle misure previste per la risoluzione transfrontaliera delle istituzioni finanziarie rilevanti dal punto di vista sistemico, c.d. *US Resolution Stay Rules*?**

Sì, di norma mediante un accordo bilaterale con la controparte, che si aggiunge al contratto-quadro, oppure mediante l'inserimento di specifiche clausole.

**8. La Banca d'Italia è soggetta alla normativa EMIR (reg. UE num. 648/2012 - *European Market Infrastructure Regulation*)?**

No, per i membri del SEBC è prevista l'esenzione. Restano valide le previsioni normative applicabili alle controparti abilitate della Banca d'Italia.

**9. La Banca d'Italia adegua i propri contratti alle previsioni del *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*?**

Sì. A tal fine la Banca d'Italia si avvale di un apposito accordo bilaterale con le proprie controparti statunitensi.

**10. Oltre alla sottoscrizione del contratto-quadro, quali adempimenti possono essere richiesti dalla Banca d'Italia per completare l'abilitazione della controparte e avviare l'operatività?**

A seconda del tipo di operazioni da svolgere con la controparte, la Banca d'Italia richiede il rilascio delle certificazioni fiscali rilevanti, anche con riferimento alle previsioni estere quali la normativa statunitense *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) e i *Common Reporting Standard* (CRS). Può anche venire richiesto lo scambio delle liste degli operatori (persone fisiche addette ai settori di negoziazione della Banca e della controparte) abilitati a effettuare le singole operazioni d'investimento mediante l'invio di ordini, proposte, accettazioni, ecc.

11. **Cosa deve fare un intermediario che voglia divenire controparte della Banca d'Italia?**

Di seguito sono indicati i contatti delle Strutture alle quali rivolgersi per operare e avere chiarimenti sulla documentazione relativa all'attività di investimento.

Per **le attività operative**: il Servizio Operazioni sui mercati, Divisione Operazioni di investimento: [OPM.DOI@bancaditalia.it](mailto:OPM.DOI@bancaditalia.it);

per gli **aspetti contrattuali e di conformità normativa**: il Servizio Gestione rischi finanziari, Divisione Partecipazioni e rischi societari: [GER.prs@bancaditalia.it](mailto:GER.prs@bancaditalia.it);

per le attività di **riscontro e regolamento** il Servizio Regolamento delle operazioni finanziarie e pagamenti, in particolare:

- Divisione Regolamento operazioni di mercato – conferme e regolamento: [RFP.BOINV@bancaditalia.it](mailto:RFP.BOINV@bancaditalia.it), [RFP.EUROBOINV@bancaditalia.it](mailto:RFP.EUROBOINV@bancaditalia.it);
- Divisione Gestione post trading– garanzie e margini – [RFP\\_GestionePT@bancaditalia.it](mailto:RFP_GestionePT@bancaditalia.it).